

# COMUNE DI CORCIANO

Ufficio: TRIBUTI

Assessorato: FINANZE E BILANCIO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 11-03-2019

**Oggetto:** TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

**PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:**

**FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Corciano, lì 11-03-19

Il Responsabile del servizio interessato  
BALDONI STEFANO

**PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:**

**FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

Corciano, lì

Il Responsabile del servizio finanziario

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, le quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, nonché le norme contenute nei commi 10, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 52 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015, i quali hanno modificato la disciplina della TASI, nonché l'art. 1, commi 1092 e 1133, della L. 145/2018;

VISTO in particolare il comma 683 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

## COMUNE DI CORCIANO

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, il quale ha prorogato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2019-2021 al 31/03/2019;

TENUTO CONTO altresì che la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, è cessata alla data del 31/12/2018, stante la mancata proroga della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 43, della L. 232/2016 e dalla L. 205/2017;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO altresì il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO delle disposizioni della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), come modificate dall'art. 1, comma 43, della L. 232/2016 e dall'art. 1, comma 1133, della L. 145/2018, le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 e dall'anno successivo a quello di presentazione delle modifiche della rendita catastale, per quelle presentate dopo tale data (commi 21-24);
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- escluso dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- eliminato il limite massimo dell'aliquota del tributo, stabilito per gli anni 2014 e 2015, al 0,25 per cento, confermando però il limite di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- stabilito che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta

## COMUNE DI CORCIANO

allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento;

- previsto che, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, con esclusione dell'abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare purché non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto da quest'ultimo nella misura del 30%, stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, e per il residuo dal titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- il comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta allo 0,1 per cento e i comuni possono modificarla aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 47/2014, in base al quale, a partire dal 2015, è ridotto di due terzi il tributo dovuto per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

## COMUNE DI CORCIANO

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, norma da tuttavia da coordinarsi con il disposto dell'art. 1, comma 14, della L. 208/2015 in tema di esclusione dal tributo dell'abitazione principale;

TENUTO CONTO che per dare applicazione al tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), quantomeno per le fattispecie di immobili soggette al tributo diverse da quelle escluse o esenti dall'imposta municipale propria (IMU), nell'anno 2014 si è provveduto alla riduzione delle aliquote IMU in precedenza fissate al livello massimo di legge, per effetto del vincolo imposto alla somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile dal comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, in base al quale la stessa non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013;

RICHIAMATA la proposta della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2019, con la quale si propone di rimodulare l'applicazione dell'IMU e della TASI dall'anno 2019, con azzeramento dell'aliquota della TASI, fatta eccezione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con contestuale incremento delle aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) nella medesima misura della riduzione delle corrispondenti aliquote TASI applicabili alla medesima fattispecie;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 01/03/2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2018;

TENUTO CONTO che:

- con l'eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sull'abitazione principale, già dall'anno 2016, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, il prelievo ha notevolmente perso il suo obiettivo originario di far concorrere anche i soggetti residenti o dimoranti nel Comune, non titolari di diritti su immobili o comunque soggetti passivi dell'IMU, al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, escludendo da tale concorso tutti i soggetti residenti e dimoranti nel Comune e quindi la maggior parte di coloro che invece si voleva far contribuire;
- conseguentemente la TASI è divenuta nella maggior parte dei casi un inutile "doppione" dell'imposta municipale propria che finisce per appesantire gli adempimenti dei contribuenti costretti a duplici versamenti e obblighi formali;

RITENUTO pertanto, al fine di perseguire la semplificazione del sistema tributario comunale e di ridurre gli adempimenti in capo ai contribuenti, salvaguardando contestualmente il gettito complessivo dei tributi, di rimodulare l'applicazione dell'IMU e della TASI dall'anno 2019, con azzeramento dell'aliquota della TASI, fatta eccezione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, fattispecie non soggette per legge ad IMU, con contestuale incremento delle aliquote relative IMU nella medesima misura della riduzione delle corrispondenti aliquote TASI applicabili alla medesima fattispecie;

CONSIDERATO che la predetta manovra è possibile solo da quest'anno, per effetto della cessazione della sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, avvenuta proprio dal 2019;

## COMUNE DI CORCIANO

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili dettagliatamente indicati dell'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire per l'anno 2019:

- l'azzeramento dell'aliquota di base relativa al tributo per i servizi indivisibili;
  - la conferma dell'applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota del 2,5 per mille, nella stessa misura già vigente nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018;
- come segue:

### Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile	Aliquota (per mille)
1) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5
2)abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L.47/2014	<b>Escluse dal tributo ai sensi dell'art. 1, commi 639-669, della L. 147/2013</b>
3)altri immobili	0

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni proposte rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, tenuto conto delle aliquote deliberate per l'imposta comunale sugli immobili per il medesimo anno 2019, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2019	Aliquota IMU 2019	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale (no A/1-A/8-A/9) e fattispecie equiparate sopra indicate	Escluse	Escluse	Escluse	6 per mille
Altre ipotesi escluse/ esenti da IMU	0,0 per mille	Escluse/esenti	0,0 per mille	10,6 per mille
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	0,0 per mille	5,5 per mille	5,5 per mille	6 per mille
Abitazioni locatate a canone concordato	0,0 per mille	7,6 per mille	7,6 per mille	10,6 per mille
Abitazioni ATER	0,0 per mille	7,6 per mille	7,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati centri storici	0,0 per mille	6 per mille / 7,6 per mille	6 per mille/7,6 per mille	10,6 per mille

## COMUNE DI CORCIANO

Fabbricati categoria D	0,0 per mille	7,6 per mille statale 3,0 per mille comunale	7,6 per mille statale 3,0 per mille comunale	7,6 per mille statale 3,0 per mille comunale
Altri immobili	0,0 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille	Esenti	0,0 per mille	2 per mille
Fabbricati invenduti imprese di costruzione	2,5 per mille	Esenti	2,5 per mille	10,6 per mille

RITENUTO di destinare il tributo al finanziamento dei servizi indivisibili comunali indicati nell'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, per i quali si riportano nel documento allegato le spese stimate per l'anno 2019, come risultanti dallo schema del bilancio di previsione 2019-2021;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019, tenuto conto delle esclusioni/agevolazioni introdotte dalla L. 208/2015, del gettito conseguito nell'anno 2018 e della sua prevedibile evoluzione in base al dato storico, è pari ad € 150.000,00, e che lo stesso è destinato al finanziamento parziale del costo dei servizi specificati nell'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, riportato nell'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno e che comunque, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 il versamento della prima rata deve effettuarsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. 06/03/2014, n. 16 e dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, il quale stabilisce che il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

## COMUNE DI CORCIANO

TENUTO CONTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del \_\_\_\_\_ (da compilare a cura della Segreteria);

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 11/12/1998;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

**CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:**

### DELIBERA

- 1) Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate, per l'anno 2019:
  - l'azzeramento dell'aliquota di base relativa al tributo per i servizi indivisibili;
  - la conferma dell'applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota del 2,5 per mille, nella stessa misura già vigente nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018;

come segue:

#### Aliquote del tributo

<b>Fattispecie imponibile</b>	<b>Aliquota (per mille)</b>
1) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>2,5</b>
2)abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L.47/2014	<b>Escluse dal tributo ai sensi dell'art. 1, commi 639-669, della L. 147/2013</b>
3)altri immobili	<b>0</b>

- 2) di dare atto che:
  - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
  - il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa, come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite inserimento sul "portale del federalismo fiscale", secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013;

Ravvisata l'urgenza, tenuto conto dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON SEPARATA VOTAZIONE CHE PORTA IL SEGUENTE ESITO:**

### DELIBERA

## **COMUNE DI CORCIANO**

di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,



<b>SERVIZI INDIVISIBILI EROGATI DAL COMUNE</b>	
<b>ANAGRAFE, LEVA, ELETTORALE, STATO CIVILE, STATISTICO</b>	Previsione 2019
(Miss/Prog 1.07 e 1.08 escluso servizio informatico)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	208.055,16
Costo personale dipendente-irap	13.700,73
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	22.585,98
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>244.341,87</b>
Acquisto di beni e servizi	3.000,00
<i>al netto delle utenze</i>	-
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	-
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	8.307,96
Utenze dirette	-
Ammortamenti	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>11.307,96</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>255.649,82</b>
<b>UFFICIO TECNICO</b>	Previsione 2019
(Miss/Prog 1.06)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	565.873,63
Costo personale dipendente-irap	35.690,25
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	52.303,09
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>653.866,97</b>
Acquisto di beni e servizi	71.106,00
<i>al netto delle utenze</i>	- 9.000,00
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	400,00
Imposte e tasse diverse da irap personale	1.500,00
Quota costi comuni	19.239,01
Utenze dirette	9.000,00
Ammortamenti	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.699,88
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	9.000,00
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>107.944,89</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>761.811,86</b>
<b>POLIZIA</b>	Previsione 2019
(Miss/Prog 3.01)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	576.623,97
Costo personale dipendente-irap	34.933,39
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	49.797,59
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>661.354,95</b>
Acquisto di beni e servizi	47.500,00

	<i>al netto delle utenze</i>	-	18.500,00
Trasferimenti			-
Trasferimenti di tributi			-
Oneri straordinari correnti			1.200,00
Imposte e tasse diverse da irap personale			467,00
Quota costi comuni			18.317,40
Utenze dirette			18.500,00
Ammortamenti			11.114,63
Interessi passivi e oneri finanziari diversi			-
Altre spese per redditi da capitale			-
Altre spese correnti			6.000,00
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>			<b>84.599,03</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>745.953,97</b>
<b>ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE</b>			
		Previsione 2019	
(Miss/Prog 4.02, 4.07 e parte del 4.06-servizi ausiliari)			
Costo personale dipendente-retribuzioni			112.102,80
Costo personale dipendente-irap			5.762,42
Costo cococo-compenso			-
Costo cococo-irap			-
Quota costo personale indiretto			78.589,08
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>			<b>196.454,30</b>
Acquisto di beni e servizi			688.278,00
	<i>al netto delle utenze</i>	-	124.700,00
Trasferimenti			128.697,42
Trasferimenti di tributi			-
Oneri straordinari correnti			300,00
Imposte e tasse diverse da irap personale			-
Quota costi comuni			28.907,97
Utenze dirette			124.700,00
Ammortamenti			209.540,63
Interessi passivi e oneri finanziari diversi			117.064,01
Altre spese per redditi da capitale			-
Altre spese correnti			-
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>			<b>1.172.788,03</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>1.369.242,33</b>
<b>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI</b>			
		Previsione 2019	
(Miss/Prog 12.09 esclusa illuminazione votiva)			
Costo personale dipendente-retribuzioni			33.614,87
Costo personale dipendente-irap			2.256,92
Costo cococo-compenso			-
Costo cococo-irap			-
Quota costo personale indiretto			13.628,53
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>			<b>49.500,32</b>
Acquisto di beni e servizi			133.000,00
	<i>al netto delle utenze</i>	-	12.200,00
Trasferimenti			-
Trasferimenti di tributi			-
Oneri straordinari correnti			11.500,00
Imposte e tasse diverse da irap personale			-
Quota costi comuni			5.013,08
Utenze dirette			12.200,00
Ammortamenti			
Interessi passivi e oneri finanziari diversi			2.096,34
Altre spese per redditi da capitale			-
Altre spese correnti			-
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>			<b>151.609,42</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>201.109,74</b>

<b>VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Previsione 2019
(Miss/Prog 10.05)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	68.688,50
Costo personale dipendente-irap	4.461,49
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	73.682,85
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>146.832,84</b>
Acquisto di beni e servizi	791.091,00
<i>al netto delle utenze</i>	- 477.000,00
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	-
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	27.103,28
Utenze dirette	477.000,00
Ammortamenti	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	122.275,69
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>940.469,97</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.087.302,81</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA</b>	Previsione 2019
(Miss/Prog 11.01, 11.02)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	-
Costo personale dipendente-irap	-
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	2.166,01
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>2.166,01</b>
Acquisto di beni e servizi	29.000,00
<i>al netto delle utenze</i>	-
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	-
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	796,74
Utenze dirette	-
Ammortamenti	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>29.796,74</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>31.962,75</b>
<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	Previsione 2019
(Miss/Prog 1.05)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	-
Costo personale dipendente-irap	-
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	17.017,46
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>17.017,46</b>
Acquisto di beni e servizi	101.833,00
<i>al netto delle utenze</i>	- 50.400,00

Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	300,00
Imposte e tasse diverse da irap personale	2.500,00
Quota costi comuni	6.259,65
Utenze dirette	50.400,00
Ammortamenti	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	49.708,47
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	43.500,00
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>204.101,12</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>221.118,58</b>